



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 del 29/04/2024

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro e questo giorno ventinove del mese di aprile alle ore 15:00 nel Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:

	NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
1	Guarguaglini Francesco	Presidente	Presente
2	Moda Luca Fabio Massimo	Consigliere	Presente
3	Iani Francesco	Consigliere	Presente
4	Dei Gino	Consigliere	Presente
5	Villa Alice Manuela	Consigliere	Presente
6	Dei Stefania	Consigliere	Presente
7	Guarguaglini Paolo	Consigliere	Presente
8	Pristerà Rosella	Consigliere	Assente
9	Barducci Ettore	Consigliere	Assente
10	Petricci Giacomo	Consigliere	Assente
11	Marniga Barbara	Consigliere	Assente

Totale Presenti: 7

Totale Assenti: 4

Presiede l'adunanza il Sig. Guarguaglini Francesco in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott. Scrocco Domenico incaricato della redazione del presente verbale.

Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014;
- la predetta luc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"*;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10/05/2023, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta
- con deliberazione di Consiglio Comunale in pari data è stato preso atto del piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2024 ai fini Tari e PEF pluriennale Arera 2024-2025, comunicato dall'Ente Territoriale, ATO Toscana Sud con nota del 22/04/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 22/04/2024 al prot. 2344;

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Rilevato che i costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie e che tale potenzialità, a seguito della riorganizzazione del servizio di raccolta di rifiuti risulta maggiore in termini di produzione/conferimento di rifiuti indifferenziati da parte delle utenze non domestiche;

Ritenuto pertanto opportuno ripartire i costi fissi e i costi variabili del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani per l'anno 2024 nel seguente modo:

- Costi Fissi:
 - Utenze domestiche 42%
 - Utenze non domestiche 58%
- Costi variabili:
 - Utenze domestiche 42%
 - Utenze non domestiche 58%

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Visto il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR-2") approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Dato atto che con l'entrata in vigore dell'MTR-2 ARERA l'Autorità competente" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'Ente Territorialmente Competente";

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA;

Dato atto che alla data odierna la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Sud" con deliberazione della Assemblea in data 19/04/2024 ha redatto in conformità allo schema previsto da ARERA con la Determinazione 2DRIF/21 il Piano Economico finanziario 2024, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Radicondoli ammontante complessivamente ad € 291.738,00;

Dato atto altresì che ai fini della determinazione delle tariffe Tari 2024, l'importo di cui sopra deve essere rettificato delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina a 2/DRI/2020 pari ad € 0,00;

Ritenuto necessario approvare l'allegato prospetto relativo all'articolazione tariffaria Tari anno 2024 del Comune (allegato A);

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge N. 50 del 17/05/2022, pubblicato nella G.U. n. 114 del 17/05/2022, che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 di differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025;
- il comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha disposto, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, la possibilità di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 stabilendo, a tal fine, il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Siena sull'importo del tributo, nella misura del 5% (Decreto della Presidente n.124 del 18.10.2022);

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 24/01/2024 di *"Approvazione del bilancio di previsione 2024/2025, e relativa nota integrativa, documento unico di programmazione, ed altri allegati"*;

Visto il parere del revisore rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

Con la seguente votazione:

Presenti e votanti n° 7

Voti favorevoli n° 6

Voti astenuti n° 1 (Consigliere Moda Luca Fabio Massimo, Gruppo della Maggioranza consiliare)

DELIBERA

1. di ripartire i costi fissi e i costi variabili del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani per l'anno 2024 nel seguente modo:

Costi Fissi:

- Utenze domestiche 42%
- Utenze non domestiche 58%

Costi variabili:

- Utenze domestiche 42%
- Utenze non domestiche 58%

2. di determinare i coefficienti Ka e Kb per le quote fisse e variabili riguardanti la tariffazione delle utenze domestiche, ed i coefficienti Kc e Kd per le quote fisse e variabili riguardanti la tariffazione delle utenze non domestiche come riportato nelle tabelle dell'allegato A;
3. di determinare conseguentemente per l'anno 2024, sulla base del Piano Economico Finanziario, l'articolazione del tributo comunale sui rifiuti (Tari) secondo le tariffe distinte tra utenze domestiche e non domestiche e riportate nelle tabelle dell'allegato A;
4. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, con un'aliquota deliberata dalla Provincia di Siena pari al 5% per l'anno 2024 (Decreto del Presidente n. 124 del 18/10/2022);
5. di dare atto che le tariffe così come deliberate con il presente atto, entrano in vigore a far data dal 1^a gennaio 2024, in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1 comma 169 della legge n. 296/2006 e all'articolo 53 comma 16 della legge n.388/2000;
6. di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
Guarguaglini Francesco

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Scrocco Domenico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'atto.